

Comunicato Ufficiale n. 8 Calcio a 11 del 22/6/2019
Finali Regionali residenziali – Cascia 7/8/9 giugno 2019

SANZIONI E PROVVEDIMENTI VERSO LE SOCIETÀ ED I TESSERATI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

Prot. N. U/AS/CD/2019/1289

Decisione N.1/2019

La Commissione Giudicante Nazionale

Composta da:

Presidente

Avv. Paolo Gerardo D'Arcangelo

Componente

Avv. Armando Cipolletta

Componente

Avv. Francesca Iaria

Sull'appello della società ASD TARKNA avverso la delibera pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 7 del 14.06.2014 della CGR del CSI LAZIO, che riformando il provvedimento del GU pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 10.06.2019, aveva accolto l'istanza di revisione promossa dalla società ASD GC Flavio '91 e, conseguentemente, aveva disposto “ con riferimento all'art. 62 comma 1 del regolamento di Giustizia sportiva di omologare la gara con il risultato di 3 a 0 a favore dell'ASD CG Flavio '91” inoltre (...) “con riferimento all'art. 109 delle Norme per l'attività sportiva di estromettere l'ASD TARKNA dalla classifica del campionato regionale CSI di Calcio”

FATTO

A seguito della gara disputata a Cascia, in data 09.06.2019, alle ore 10:30, in occasione delle finali regionali di Calcio tra le squadre Asd Tarkna e Asd Cg Flavio '91, veniva preannunciato reclamo dalla società Asd Cg Flavio '91 e, conseguentemente, entro i termini previsti dal regolamento della manifestazione, veniva proposto il reclamo secondo le modalità previste all'art 103 RGS.

Il Giudice Unico, sospendeva l'omologazione della gara con il Comunicato Ufficiale n. 5 del 09.06.2019 e deliberava il non accoglimento del reclamo con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 10.06.2019.

Avverso la decisione del GU la squadra Asd Cg Flavio '91, in data 12.06.2019, avanzava istanza di revisione e la Commissione Giudicante Regionale accoglieva l'Istanza di revisione con la delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 14.06.2019.

Successivamente la squadra ASD Tarkna con atto di Appello di seconda istanza, trasmesso in data 17.06.2019, proponeva gravame avverso la decisione della Commissione Giudicante Regionale.

DIRITTO

Con Comunicato Ufficiale n. 1 del 24.04.2019, il Comitato Regionale Lazio pubblicava il Regolamento relativo alle Finali Regionali residenziali indicando, tra l'altro, per la giustizia sportiva la competenza, le modalità ed i tempi di presentazione dei reclami e, precisamente, nella sezione riguardante la modifica dei termini veniva specificato che:

“Nella Finale Regionale del Calcio a 11, in applicazione di quanto previsto dall'art 103 RGS, i termini per le notifiche dei provvedimenti, il preannuncio e la presentazione dei reclami e delle impugnazioni sono modificati come di seguito:

- *preannuncio del reclamo - entro 30 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono;*
- *presentazione del reclamo - entro 90 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono.*
- *invio delle ulteriori impugnazioni - entro 60 minuti dalla notifica del Comunicato Ufficiale”.*

Orbene, in applicazione di quanto previsto all'art. 103 RGS il termine previsto per le ulteriori impugnazioni (istanza di revisione, appello) risulta essere entro 60 minuti dalla notifica del Comunicato Ufficiale.

Nel caso di specie, l'appello proposto dalla società ASD Tarkna risulta essere inammissibile perché palesemente in violazione al richiamato art. 103 RGS, così come risulta, per la stessa motivazione, inammissibile l'istanza di revisione avanzata alla CGR dalla squadra Asd Cg Flavio '91.

Infine, anche la delibera assunta dal Giudice Unico risulta viziata considerato che la decisione sul reclamo presentato tempestivamente non è stata pubblicata al termine della manifestazione ma solo il giorno successivo, circostanza che ha comportato la violazione dei predetti termini, considerato che nel corpo della delibera il Giudicante non ha indicato l'orario di pubblicazione della delibera e/o un eventuale "riapertura dei termini" per impugnare in mancanza dei quali la normativa di riferimento è quella prevista nel regolamento della manifestazione (entro 60 minuti dalla notifica del CU).

Per le motivazioni sopra esposte la CGN dichiara

- 1) inammissibile l'appello della società ASD Tarkna perché proposto oltre i termini previsti dal regolamento della manifestazione;
 - 2) inammissibile l'istanza di revisione perché presentata oltre i termini previsti dal regolamento della manifestazione, conseguendo da ciò, la nullità di tutti i provvedimenti adottati dalla CGR;
 - 3) la nullità della decisione del Giudice Unico in quanto il Comunicato Ufficiale contenente la delibera è stato pubblicato il giorno successivo alla manifestazione senza alcuna indicazione sia dell'orario di pubblicazione sia dei termini di impugnazione;
 - 4) di omologare il risultato conseguito sul campo di 3 a 0 a favore della squadra ASD Tarkna.
- Viene incamerata la tassa reclamo.

Roma, 20.06.2019

La Commissione Giudicante Nazionale

Campionati nazionali – Fasi interregionali – Qualificazione Società avente diritto

Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva comunica che l'ASD Tarkna (Viterbo) è qualificata per le Fasi interregionali dei Campionati nazionali.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. N. U/AS/CD/2019/1311

DELIBERA C.N.G.S. n. 1 DEL 21.06.2019

Con riferimento alle gare valevoli per le Finali Regionali Csi Lazio (di qualificazione alla fase interregionale dei Campionati Nazionali CSI), disputate a Cascia nei giorni 7/8/9 giugno 2019 per la disciplina del Calcio A11 Open;

PREMESSO

- che in data 09/06/2019 veniva preannunciato reclamo dalla Società ASD CG Flavio '91;
- che lo stesso non veniva accolto dall'organo giudicante regionale di 1° grado, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 10/06/2019;
- che avverso la decisione del GU, la Società ASD CG Flavio '91, in data 12/06/2019 avanzava istanza di revisione, accolta dalla Commissione Giudicante Regionale con la delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 14/06/2019;
- che successivamente, in data 17/06/2019, la Società ASD Tarkna proponeva appello di seconda istanza alla Commissione Giudicante Nazionale, la quale deliberava come da Comunicato Ufficiale n. 1 del 20/06/2019;
- che avverso la deliberazione della CGN, la Società San Filippo Neri proponeva, in data 21/06/2019, ricorso di legittimità a questa Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva;

RILEVATO

che ai sensi e per gli effetti dell'Art. 91 comma 2 del Regolamento per la Giustizia Sportiva (Presentazione dei ricorsi di legittimità): *"I ricorsi possono essere presentati dalle Società e dai tesserati che risultano interessati alla vicenda, anche se gli stessi si riferiscono a gare alle quali non abbiano preso parte e il cui risultato, però, influisce sulla loro posizione di classifica"*.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Per quanto attiene il caso di specie va posta prioritaria attenzione alla delibera della Commissione Giudicante Regionale n. 1 del 14.06.19 pubblicata sul C.U. n. 7 del 14.06.19 relativa all'istanza di revisione presentata dalla società ASD GC FLAVIO '91 avverso la società ASD TARKNA 2017 e relativa all'accertamento della posizione irregolare di tesseramento del sig. ROSATI ALESSANDRO, atleta militante con quest'ultima compagine.

Dalla puntuale attività istruttoria effettuata dalla Commissione Giudicante Regionale si evince chiaramente la denunciata violazione per tutti i motivi contenuti nella predetta delibera e che qui si intendono integralmente richiamati.

Si dia atto come i conseguenti provvedimenti emessi siano stati oggetto di revoca nel giudizio di appello successivo ad opera della competente Commissione Giudicante Nazionale per tutti i motivi che anch'essi si intendono in questa sede interamente richiamati e che si concentrano, sostanzialmente, nel mancato rispetto delle norme propedeutiche alla corretta proposizione delle impugnazioni nei vari gradi di appello ad opera delle società reclamanti (declaratoria di inammissibilità ex art 52 RGS *"Inammissibilità nelle impugnazioni e dei reclami"*).

In tal senso risulta ineccepibile e corretta l'opera prestata dagli organi di giustizia sportiva nei vari livelli, sia per quanto già detto della Commissione Giudicante Regionale che ha svolto una attenta

attività istruttoria, sia per quanto posto in essere dalla Commissione Giudicante Nazionale in ordine alle rilevate mancanze procedurali.

Ciò detto, ai sensi e per gli effetti dei poteri afferenti a questa Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva secondo quanto disciplinato dall'art. 21 comma 3: *“Il Collegio giudicante della CNGS è composto da 4 a 6 membri e svolge i seguenti compiti:*

*-delibera sui ricorsi per legittimità e, se accolti, li rimette alla CGN per la definitiva decisione; **li decide anche nel merito qualora riguardino deliberazioni assunte dalla CGN;***

-omissis”;

si rende assolutamente necessario ed utile delineare puntualmente i termini della questione in oggetto sotto 2 profili sostanziali:

1. **STORICO:** con espresso riferimento alle competizioni organizzate dal Centro Sportivo Italiano nei vari livelli e con epicentro per le discipline del Calcio A11, Calcio A5 e Calcio A7, si è potuta rilevare, negli anni, un'esponentiale crescita di tutti quei fenomeni che attengono alla partecipazione irregolare di atleti, sia essa colposa che dolosa e che inesorabilmente vanno ad intaccare e pregiudicare la regolarità delle manifestazioni sportive. Il Centro Sportivo Italiano, attraverso l'introduzione di sempre più stringenti controlli e con il potenziamento di operatori e nuove disposizioni regolamentari, ha inteso combattere fortemente questo fenomeno il quale, seppur in gran parte debellato, persiste pervicacemente soprattutto ai più alti livelli delle competizioni sportive. In tal senso, si renda noto, l'Associazione continua a approfondire il massimo impegno per la tutela delle società sportive e per il rispetto delle regole.

2) **REGOLAMENTARE:** per tutto quanto anzidetto è di recente revisione l'art 70 RGS (*“Omologazioni ed eventuali penalizzazioni”*) che così dispone:

1) *L'omologazione di una gara pubblicata sul Comunicato Ufficiale, **impugnata d'ufficio** o su reclamo di parte secondo i termini e le modalità di cui al presente regolamento, **rappresenta un atto sempre impugnabile sino alla conclusione della manifestazione** (o singola fase, se trattasi di Campionati nazionali).*

2) *Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, qualora **nello svolgimento dell'attività emergessero posizioni irregolari di atleti** che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della Società di appartenenza dell'atleta in difetto:*
a) la perdita della gara - con il risultato tecnico previsto e con l'attribuzione dei punti vittoria alla squadra avversaria - e un punto di penalizzazione in classifica alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte (se l'irregolarità risulta durante la “stagione regolare” – regular season);
b) l'estromissione della Società dal prosieguo della manifestazione (se l'irregolarità si è verificata nella “regular season” o risulta durante le fasi finali – play off o nelle gare ad eliminazione diretta).

Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario”.

Alla luce della norma in esame devono essere ribaditi e sanciti i seguenti insuperabili principi interpretativi: ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del predetto articolo, l'omologazione di una gara pubblicata sul C.U. può essere **sempre impugnata d'ufficio dall'Organo Giudicante** nel mentre e diversamente, per quanto attiene l'iter procedurale incardinato su impulso di parte (società sportiva) esso viene regolato secondo i termini e le modalità contemplate dal regolamento medesimo. Ne

consegue, pertanto, che la procedura d'ufficio non è soggetta ad alcun formalismo, in forza dei principi già ampiamente esposti sia per quanto attiene alle tempistiche (*"rappresenta un atto sempre impugnabile sino alla conclusione della manifestazione"* - comma 1) sia per quanto concerne l'ambito circoscritto di tale applicazione ed i limiti propri di detta facoltà (*"posizioni irregolari di atleti"* - comma 2).

In definitiva, vanno accolte le risultanze della Commissione Giudicante Nazionale nella parte in cui è stata espressione puntuale e garanzia efficace di quella tutela giuridico-sportiva emergente dalle risultanze dell'atto di appello posto in essere dalla società sportiva stessa e, quindi, soggette alle norme e vincoli regolamentari.

Nonostante ciò questa Commissione, nella sua funzione ed espressione di massima tutela dei vari ambiti sportivi e delle società stesse, **non può e non vuole esimersi** dal vigilare e garantire la massima trasparenza e correttezza delle manifestazioni sportive, in odio a coloro che tentano, maldestramente, di frodare le regole che caratterizzano gli argini essenziali della sana competizione tra gli atleti.

In tal senso e per tutti i motivi suesposti, nessun valore può assumere il ricorso di legittimità presentato dalla società terza interessata "San Filippo Neri" in quanto posto in essere in spregio alle norme a cui essa stessa deve sottostare, in ossequio a quanto previsto dalle norme della manifestazione e dal regolamento "Sport in Regola" per la corretta e valida presentazione dei ricorsi nella forma e nelle tempistiche ed a cui, pertanto, consegue la declaratoria di inammissibilità.

Di contro trova invece puntuale attuazione la procedura d'ufficio, da questo organo legittimamente assunta e per cui vi è unanime espressione di intenti nella risoluzione dell'annosa questione nei termini di seguito specificati.

Per tutto quanto suesposto si

DELIBERA

- l'inammissibilità del ricorso di legittimità presentato dalla società "San Filippo Neri", con contestuale restituzione della tassa reclamo;
- la perdita delle gare disputate dalla compagine ASD TARKNA 2017 per violazione delle norme sul tesseramento relativamente alla posizione dell'atleta sig. Rosati Alessandro;
- l'estromissione della ASD TARKNA 2017 dal proseguo della manifestazione relativa al Campionato Regionale CSI Lazio di Calcio A11 e successive fasi;
- il riconoscimento alla squadra "San Filippo Neri" del titolo di Campione Regionale Csi Lazio di Calcio A11, con contestuale accesso alle fasi successive della manifestazione.

ROMA 21.06.2019

**Presidente
Collegio Giudicante**

Avv. Carmelo Peluso
Avv. Giancarlo Ascanio
Avv. Aldo Barcaioli Avv.
Riccardo Callea
Dott.ssa Ylenia Di Matteo